**Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 giugno – 31 agosto 2016, n. 17448**
*Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo*

*Svolgimento del processo*

*1.* Con sentenza depositata in data 22 maggio 2010, la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla I.C.M. Industria Compensati Moglia s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Mantova che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società contro il verbale di accertamento e l’iscrizione a ruolo reso esecutivo in data 22 maggio 2008, con conseguente emissione della cartella, con cui era stato intimato il pagamento in favore dell’INPS di somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al rapporto di lavoro con il signor P.L. .
*2.* La Corte ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo in quanto eseguita successivamente alla proposizione dell’opposizione e, quindi, in violazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999. Ha invece confermato il giudizio in merito alla sussistenza dell’obbligazione contributiva qualificando il rapporto di lavoro con il P. come rapporto di lavoro subordinato, in difetto degli elementi tipici del lavoro a progetto (in particolare la specificità del progetto o del programma dl lavoro e la mancanza della definizione delle prestazioni del collaboratore in funzione di un risultato predeterminato).
*3.* Contro la sentenza la I.C.M. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche quale mandataria della società di cartolarizzazione dei crediti.

*Motivi della decisione*

*1.* Con il primo ed il secondo motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prospettate sotto diversi profili. Assume che, tanto dall’interpretazione letterale quanto da quella teleologica, il requisito della specificità richiesto dalla norma citata si riferisce esclusivamente al progetto, non anche al programma di lavoro, il quale secondo la definizione contenuta anche nella Circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 2004 "*consiste in un tipo di attività che non è direttamente riconducibile a un risultato finale" e si caratterizza "per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali*"; che il lavoro a progetto, in quanto non crea necessariamente un’obbligazione di risultato, ben potendo sostanziarsi in una obbligazione dl mezzi, così come evincibile dagli artt. 63 e 67 del d.lgs. citato, non richiede il raggiungimento di un risultato predeterminato; che al lavoratore era stato affidato il programma di lavoro consistente nella gestione, sotto l’aspetto commerciale, tecnico e amministrativo, dei magazzini della società di Moglia, "a decorrere dal 2/1/2004, con durata determinabile a dipendere dalla persistenza dell’interesse della committente all’esecuzione del programma di lavoro affidatogli"; che si trattava di un programma di lavoro del tutto compatibile con il lavoro a progetto, avendo un contenuto progettuale e programmatico ben definito; che nel contratto si prevedeva che l’attività del collaboratore fosse autonoma, senza vincoli di orario o di presenza e di sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della società, pur dovendosi la prestazione coordinare con le altre attività della committente nel rispetto delle scadenze previste dalle regole fiscali e dalle prassi commerciali, in vista del risultato finale.
*2.* Con il terzo motivo la parte denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Ribadisce che al lavoratore era stato affidato un programma di lavoro, rispettoso di tutti gli elementi previsti dagli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003; che l’Inps non aveva mai contestato le attività svolte; che la prestazione era dunque determinata o determinabile, ed era stabilito il corrispettivo. Dal contratto si evincevano, così, 1) il contenuto la determinabilità della collaborazione; 2) l’autonomia del collaboratore; 3) il coordinamento tra il collaboratore e la committente; 4) il corrispettivo di Euro 25.200 annui, pattuito indipendentemente dall’orario effettuato in misura congrua e proporzionata alla qualità e quantità della collaborazione prestata. Aggiunge che il programma di lavoro del P. prevedeva, oltre alla gestione dei magazzini, la predisposizione e inserimento nell’attività aziendale di una nuova modalità di gestione dei magazzini, creata dallo stesso collaboratore (che li dirigeva e sovraintendeva), e consistente nella compilazione di schede per articoli e misure e nella informatizzazione di tale nuova modalità, sicché esulava dalle attività tipiche di un comune magazziniere. La Corte non aveva tenuto conto dl questi elementi.
*3.* Il quarto motivo involge l’omessa motivazione della sentenza con riguardo alla richiesta dl ammissione della prova testimoniale, la quale così come articolata sia in primo che in secondo grado appariva decisiva giacché avrebbe consentito di provare l’esistenza di un programma di lavoro e, nel contempo, di escludere che le attività del P. fossero quelle di un comune magazziniere.
*4.* Il quinto motivo ha ad oggetto la denuncia dl violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 del D.lgs. n. 276 del 2003. La ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nella parte in cui ha disposto che, in difetto di prova dell’esistenza di un lavoro a progetto, il rapporto tra la società e il lavoratore deve essere considerato di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione, ha erroneamente ritenuto che la presunzione prevista dall’art. 69 d.lgs. fosse una presunzione assoluta e non relativa di subordinazione, così impedendo ad essa società di provare che il rapporto si era svolto in totale autonomia ed era pertanto inquadrabile nella diversa ipotesi di contratto di lavoro autonomo.
*5.* Il sesto motivo è invece incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e con esso la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha posto sul debitore che assume l’iniziativa giudiziaria per ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dall’Inps l’onere di provare l’illegittimità della richiesta, laddove l’onere probatorio grava su colui che pretende il pagamento dei contributi, indipendentemente dall’iniziativa giudiziaria. Nel caso in esame, tale prova non poteva dirsi offerta sulla base del semplice verbale redatto dagli ispettori verbalizzanti, a fronte di una puntuale contestazione degli accertamenti in esso contenuti e della richiesta di ammissione di prova per testi.
*4.* I primo ed il secondo motivo sono infondati. Preliminarmente deve darsi atto che non si ravvisano profili di inammissibilità dei motivi di ricorso, dal momento che la parte ha trascritto quasi per intero il contenuto del contratto di lavoro a progetto e ha specificamente indicato ove esso è attualmente rintracciabile (doc. 5 nel fascicolo di parte ricorrente nel giudizio n. 213 del 2008), sicché non hanno pregio le eccezioni sollevate al riguardo dalla controparte.
*5.* L’articolo 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel testo vigente *ratione temporis* (il contratto risulta infatti stipulato in data 2 gennaio 2004, e dunque prima delle modifiche apportate al testo originario dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art.1, comma 23, lettera a), dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, fino alla sua definitiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 52 comma 1), così disponeva: "*1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.2, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici programmi di lavoro o fase di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa*".
*6.* La norma introduce un nuovo tipo contrattuale, il lavoro a progetto, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell’art. 409, n. 3 c.p.c., prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15922 e 29 maggio 2013, n. 13394).
*7.* La finalità del legislatore, come emerge anche dalla legge delega del 14 febbraio 2003, n. 30, è quello di delimitare la categoria dei rapporti riconducibili nell’ampia dizione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., in modo da evitare l’uso abnorme di contratti ad essa riconducibili "in funzione elusiva o frodatoria della legislazione poste a tutela del lavoro subordinato" (così si esprime la Relazione di accompagnamento al ddl n. 848/2001).
*8.* Il successivo art. 62 disciplina la forma che il contratto di lavoro a progetto deve rivestire. In particolare, la norma prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere "*ai fini della prova*" tutta una serie di elementi, quali l’indicazione della durata (lett. a), la "*indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto*" (lett. b); Il corrispettivo (lett. c); le forme di coordinamento del lavoratore al committente (lett. d); le eventuali misure per la tutela della salute (lett. e).
*9.* Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno avanzato diverse ipotesi interpretative sull’uso dei due diversi termini "progetto" e "programma": si è sostenuto, infatti, che il primo sarebbe caratterizzato per la sua funzionalità ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, ed il secondo per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
*10.* Per altra parte della dottrina e della giurisprudenza (quest’ultima prevalente), invece, I due termini costituiscono una endiadi, ossia un unico concetto espresso attraverso due diversi sostantivi, da interpretarsi nel senso di una specifica indicazione "*di ciò che il committente intende realizzare*". In altri termini, le due parole hanno la funzione di indicare segmenti specifici dell’attività organizzata dal committente, definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale. Ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata con il lavoro a progetto si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale.
*11.* Il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato.
*12.* Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass., 19 aprile 2016, n. 7716), l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.
*13.* In questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini. E la riprova che per il legislatore "programma" e "progetto" siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la "*indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto*", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell’atto scritto. La "*specificità del progetto, programma o fase*" diviene dunque l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato.
*14.* La legge del 28 giugno 2012, n.92 sembra aver recepito tali indicazioni interpretative, nella parte in cui ha eliminato ogni riferimento al "programma" di lavoro tanto nell’art. 61 quanto nel successivo art. 62, lasciando che il contratto si caratterizzi per la determinazione (o determinabilità) di uno specifico "progetto".
*15.* Alla luce di queste considerazioni, non si ravvisa nell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alcuna violazione di legge, essendo la stessa conforme, al dato testuale e alla *ratio*della disposizione.
*16.* Il terzo ed il quarto motivo, da affrontarsi anch’essi congiuntamente per la connessione che li lega, sono parimenti infondati.
*17.* La Corte di merito ha osservato, sulla scorta dello stesso documento contrattuale, che il "*programma di lavoro*" del P. consisteva nella "*gestione del carico e dello scarico dei vari magazzini della società committente, con esplicito riferimento alla contabilità di magazzino vera e propria, nella compilazione di schede per articoli e misure, di bolle, fatture e inventari periodici e finali di magazzini..., di redazione di prospetto di carico e scarico delle merci compravendute con inventario delle categorie mancanti e da reintegrare in acquisto, nella tenuta completa e aggiornata, quindi, della situazione giornaliera delle merci in magazzino*". Ha quindi ritenuto che questo programma altro non costituisce che un’elencazione di mansioni, del tutto analoghe a quelle dl un comune magazziniere e che difetta ogni riferimento all’obiettivo, ossia al "risultato" che si intendeva conseguire e alle attività funzionali al raggiungimento dello stesso. Ha quindi escluso l’esistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro idoneo a qualificare il rapporto come rapporto di lavoro a progetto.
*18.* Ora, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dal canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass., 9 ottobre 2012, n. 17168).
*19.* Al riguardo, invece, la ricorrente non deduce la violazione di alcun canone ermeneutico previsto dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, né denuncia una Illogicità o insufficienza della motivazione, bensì oppone una sua diversa e più appagante interpretazione. Insiste infatti sul rilievo che l’attività del P. si svolgeva in assoluta autonomia, senza vincolo di orario e di tempo impiegato, e solo in coordinamento con l’attività aziendale, con la predeterminazione di un compenso annuo, ma non specifica quale fatto decisivo non sarebbe stato considerato dal giudice (o sarebbe stato mal valutato) nel giudizio volto ad accertare la specificità del programma assegnato al collaboratore. Anche l’assunto relativo all’affidamento al lavoratore del compito di creare una nuova modalità di gestione dei magazzini e l’informatizzazione di tale nuova modalità non trova riscontro nel testo del contratto, che è il solo a dover essere considerato "ai fini della prova" del contenuto caratterizzante del programma (art. 62, comma 1, d.lgs. cit.).
*20.* Il procedimento logico seguito dalla Corte di Brescia è dunque pienamente condivisibile. Del resto, il problema posto dalla controversia non è quello di accertare quale sia stato il lavoro svolto dal lavoratore in difformità rispetto a quello indicato nel contratto, ma, più a monte, di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto fosse inquadrabile nello schema legislativo del lavoro a progetto o fosse un lavoro di natura subordinata.
*21.* In questa prospettiva, è evidente la mancanza dl decisività della prova testimoniale richiesta dalla parte, In quanto diretta a dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, giacché ciò che rileva è il giudizio della Corte territoriale circa la mancata previsione nel contratto di uno specifico programma di lavoro. Sul punto, la motivazione è congrua ed esaustiva, sicché non si ravvisano i denunciati vizi motivazionali.
*22.* Anche il quinto motivo è infondato. Questa Corte (v. sent. 10 maggio 2016, n. 9471), di recente pronunciatasi in tema di lavoro a progetto, ha rimarcato che l’intenzione del legislatore, - palesata nel complesso normativo previsto dagli artt. 61-69, d.lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all’epoca dei fatti, ossia prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, lett. f), l. n. 92/2012), e in particolare nell’uso del verbo "devono" nel comma 1 dell’ad 61t secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 n. 3 c.p.c., "*devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...*", - ha voluto porre un argine, in armonia con la finalità enunciata dall’art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6, I. n. 30/2003 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nell’art. 61, commi 1-3, d.lgs. n. 276/2003), all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato.
*23.* Questa finalità è realizzata dall’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 69, d.lgs. n. 276/2003, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell’art. 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato.
*24.* Benché entrambe siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell’alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986), laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa.
*25.* La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l’art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "*sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto*", tipica dei casi di c.d. "*conversione*" del rapporto *ope legis* (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro), mentre con riguardo all’ipotesi in cui si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che "*esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti*": nonostante il legislatore impieghi la locuzione "si trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla "*tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti*" contenuto nel prosieguo della disposizione in esame.
*26.* Ne consegue che, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva.
*27.*A fronte della chiarezza del testo normativo nessun rilievo può assumere la circolare ministeriale n. 1 del 2004, che ha configurato la previsione di cui al comma primo dell’art. 69 come presunzione relativa, anziché assoluta, e ponendo a carico del committente che intenda evitare la conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato l’onere di provare in giudizio l’autonomia del collaboratore. Va invero ricordato che la interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né le parti né i giudici, né infine costituisce fonte di diritto (Cass., Sez. Un, 21 maggio 1973, n. 1457).
*28.* In definitiva, è corretta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha fatto discendere dall’accertamento della mancanza di un programma di lavoro specifico la trasformazione *ope legis*del lavoro (nominalmente) a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto (in tal senso, Cass., 21 giugno 2016, n. 12820).
*29.* Infine, è infondato l’ultimo motivo di ricorso, dal momento che non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna affermazione in violazione delle regole di ripartizione degli oneri probatori di cui all’art. 2697 cod.civ., avendo la Corte fondato il suo giudizio esclusivamente sull’esame del contratto sicché appaiono inconferenti le censure riguardanti il valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivo - e senza che sia stato posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate in materia.
*30.* In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.